

ALLEGATO 1 – INFORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING

Chi può fare una segnalazione?

Tutto il personale della Società e i collaboratori esterni / terzi che operino sulla base di rapporti che ne determinino l'inserimento nell'organizzazione e che possano fare segnalazioni con contenuto tale da richiederne un accertamento.

Cosa segnalare?

Ai fini delle disposizioni si considerano oggetto di segnalazione i fatti o comportamenti omissivi che possano costituire una violazione "**significativa**", delle disposizioni interne e/o della normativa di settore (specificamente dettagliata nella Procedura) e integrare gli estremi di illecito e/o reato.

Come si effettua una segnalazione?

Le segnalazioni potranno essere inviate:

1. Per segnalazioni interne:

- a. **In forma elettronica**, collegandosi al portale "<https://digitalroom.bdo.it/coima>" selezionando Coima REM S.r.l. (per tutte le segnalazioni fatta eccezione per quelle relative al Responsabile del Whistleblowing);
- b. **In forma cartacea**, all'attenzione dell'Organo di Vigilanza c/o PGO S.r.l. - Carnelutti Law Firm – Via Principe Amedeo 3, Milano, 20121. In vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Responsabile Whistleblowing, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Strettamente confidenziale. Riservata al Responsabile Whistleblowing", al fine di garantire la massima riservatezza; in caso di utilizzo di tale canale, il segnalante dovrà indicare nella comunicazione un indirizzo di posta o email al quale il Responsabile Whistleblowing potrà dare prova della ricezione della Segnalazione e fornire il relativo riscontro ai sensi dell'art. 5 della D. Lgs 24/2023 come di seguito indicato.

2. Per segnalazioni esterne:

- a. **Il Destinatario è ANAC** (per violazione di disposizioni dell'Unione Europea). Per la procedura di segnalazione si rimanda all'indirizzo internet www.anticorruzione.it.

Quali informazioni minime deve contenere una segnalazione?

Per consentire lo svolgimento di adeguata istruttoria in merito, è indispensabile che la segnalazione contenga quantomeno i seguenti elementi: #

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione espressa che la segnalazione si riferisce a COIMA REM;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;

- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare la persona coinvolta;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Quali sono le tutele per il segnalante e per il segnalato?

Il sistema di segnalazione delle violazioni adottato da COIMA assicura la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione.

COIMA adotta, inoltre, tutte le misure necessarie a garantire la piena tutela del segnalante contro possibili condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, che siano conseguenti alla segnalazione.

Riservatezza dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi - direttamente o indirettamente - tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso segnalante a persone diverse dal Responsabile Whistleblowing, espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi della normativa sulla Privacy.

Inoltre, a tutela del segnalante, si fa presente che:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. "Obbligo del segreto";
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Al segnalante è dato avviso mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nei casi in cui la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa del segnalato, nonché quando la rivelazione della identità del segnalante e delle informazioni da cui può evincersi la medesima sono indispensabili anche ai fini della difesa degli altri soggetti coinvolti.

Tutela del segnalato

Il segnalato dovrà essere informato dal Responsabile Whistleblowing non appena possibile dopo l'analisi della segnalazione, compatibilmente con le indagini. In particolare, il segnalato dovrà essere informato in merito: (i) al soggetto individuato allo svolgimento delle attività di analisi successive alla segnalazione; (ii) ai fatti oggetto della segnalazione; (iii) all'ufficio o alle divisioni che potrebbero ricevere la segnalazione nell'ambito della Società o in altri enti o società del gruppo di cui la Società fa parte e (iv) all'esercizio dei propri diritti di accesso e rettifica dei dati.

Qualora esista un rischio sostanziale che tale comunicazione comprometta la capacità della Società di indagare efficacemente sul contenuto della segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, il

segnalato potrà essere informato in un secondo momento e in particolare solo quando tali rischi cesseranno di esistere, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Le comunicazioni non saranno fatte in caso di segnalazioni irrilevanti o non dimostrate.

Dopo essere stato informato in merito alla segnalazione, il segnalato avrà la possibilità di illustrare la propria versione dei fatti sulla base dei quali è stata formulata la segnalazione.

Provvedimenti disciplinari

Sono passibili di sanzione:

- il segnalante che abbia effettuato segnalazioni con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione;
- il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;
- il soggetto che si sia reso responsabile di atti di ritorsione;
- il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione

Per il relativo trattamento sanzionatorio si rimanda a quanto previsto dal Modello 231 della Società.